



Decreto Dirigenziale n. 257 del 20/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: ART 208 DLGS N 152 DEL 2006 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI - DITTA METAL INDUSTRY SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE) ALLA VIA SS SANNITICA TRV CARRALONE ZONA INDUSTRIALE

IL DIRIGENTE

Premesso che

a.il DLgs n.152/2006 detta norme in materia ambientale;

b.l'art.208 del citato DLgs 152/06 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

c.la ditta, legalmente rappresentata dal sig.Galante Umberto nato a Napoli 23.11.1983, con sede legale in Marcianise (CE) alla via SS Sannitica trv Carralone, iscritta alla CCIAA di Caserta al n.270732 del REA, CF e P.IVA 03763770611, ha presentato al Settore in data 14.06.2012 istanza acquisita al n.prot.0456956 volta ad ottenere l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) alla via SS Sannitica trv Carralone zona Industriale, su un'area di mq.810 ca. (di cui mq.690 riservata alla lavorazione e mq.120 per uffici e servizi) censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 23 p.la 5115;

d.l'area sulla quale insiste l'impianto è condotta in locazione in virtù di contratto registrato allegato agli atti, della durata di 6 anni tacitamente rinnovabile;

Visto

l'istanza della citata società, la documentazione pervenuta a corredo dell'istanza medesima, nonché quella prodotta successivamente;

Preso atto che

a.il Direttore Tecnico nominato responsabile della gestione dei rifiuti è il dott.Marcello Monaco nato a Napoli il 17/06/1973, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

b.il progetto, unitamente alla documentazione integrativa depositata dalla ditta, su richiesta della Commissione Tecnica Istruttoria di Caserta, è stato valutato dalla Conferenza di Servizi.

Considerato che

a.la Conferenza di Servizi, prevista dal D.Lgs.152/06, nella seduta del 12.12.2012, acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta, ha espresso "parere favorevole" al rilascio della autorizzazione unica ex art.208 del DLgs.152/06;

b.il Comune di Marcianise nel cui territorio è ubicato l'impianto è provvisto di Piano di Zonizzazione Acustica (zona di classe VI), per cui il limite di emissione da rispettare è di 65 dB(A) nelle ore diurne e notturne, mentre di immissione è di 70 dB(A) nelle ore diurne e notturne;

c.dalla relazione tecnica presentata dalla ditta emerge che è garantito il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;

d.dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico nel ciclo produttivo non sono previste lavorazioni che comportino emissioni in atmosfera;

e.a corredo della documentazione presentata, la ditta ha depositato l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art.10 della L.n.575 del 31/05/1965 e smi ;

f.ai sensi della normativa in materia di antimafia, con nota prot.n.0921314 del 12.12.2012, è stata inoltrata richiesta di informativa alla Prefettura di Caserta;

g.l'attività di gestione rifiuti, come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che la ditta fornirà, tenendo conto dei quantitativi autorizzati, secondo quanto stabilito in proposito dalle disposizioni vigenti;

h.il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto è costituito da un contratto di locazione, allegato agli atti;

Ritenuto che

allo stato, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi, sussistono le condizioni per rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.208 del D.Lgs152/06, alla ditta METAL INDUSTRY srl, l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) alla via SS Sannitica trv Carralone zona Industriale su un'area di complessivi mq.810 ca;

Visto

- il DD.n 09 del 20.04.2011;
- la legge n 241/1990;
- il decreto legislativo n 151/2005;
- il decreto legislativo n 152/2006;

- la delibera di G.R.C. n.1411/2007;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 12.12.2012;

Alla stregua dell'istruttoria e del parere favorevole del RUP che ha proposto l'adozione del presente atto

DECRETA

- 1)-Ritenere** la premessa parte integrante del presente provvedimento.
- 2)-Prendere Atto** degli esiti della Conferenza di Servizi, uniformandosi ad essi.
- 3)-Approvare** il progetto presentato dalla ditta METAL INDUSTRY srl per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Marcianise (CE);
- 4)-Autorizzare** la ditta METAL INDUSTRY srl alla gestione dell'impianto ubicato nel Comune di Marcianise (CE) alla via SS Sannitica trv Carralone zona Industriale su un'area di complessivi mq.810 ca, secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata e sottoposta al parere della Conferenza di Servizi, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;

5) -Stabilire che

- 5.1 la durata della presente autorizzazione unica, tenuto conto del titolo di disponibilità dell'area, è di **dieci anni**, a far data dalla adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile, in conformità all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06;
- 5.2 prima dell'inizio dell'attività devono essere acquisiti, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;
- 5.3 la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività e/o certificazione nonché gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 5.4 le opere previste negli elaborati progettuali approvati per i lavori complessivi dell'intero stabilimento, devono essere ultimate nel termine massimo di **18 mesi** dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 5.5 al completamento dei lavori, la ditta provvederà a darne comunicazione, con lettera raccomandata e apposita perizia giurata di tecnico qualificato, allo scrivente Settore e alla Provincia di Caserta che espletterà i controlli di competenza, al fine di verificare ed attestare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle approvate dalla CdS, trasmettendo la certificazione al Settore;
- 5.6 dopo aver acquisito l'attestazione di conformità delle opere eseguite rispetto a quelle approvate dalla CdS rilasciata dalla Provincia di Caserta, sarà rilasciata con atto di questo Settore l'autorizzazione a svolgere l'attività;
- 5.7 nell'impianto può essere svolta attività di gestione di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12), messa in riserva (R13), riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4);
- 5.8 l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
- 5.9 l'attività sarà svolta, come da dichiarazione della ditta, su una superficie utile di mq. 810 ca. e sulla scorta della relazione depositata dalla ditta e ai sensi della DGR 1411/2007, in detto impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 120 tonn. di rifiuti non pericolosi;
- 5.10 la ditta, allo scadere della gestione, deve provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla sua destinazione d'uso prevista, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/06 e s.m.i.;
- 5.11 le tipologie ammissibili allo stoccaggio ed i quantitativi annui massimi di rifiuti non pericolosi da gestire nell'impianto sono riportati, per singola tipologia merceologica di rifiuto con le relative operazioni, nella seguente tabella e non devono superare complessivamente 17400 tonn/anno, fermo restando che la quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazione R4 non deve superare le 10 tonn/g:

TABELLA RIEPILOGATIVA PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI

CODICI CER	DESCRIZIONE	TONN ANNO	OPERAZIONI
---------------	-------------	-----------	------------

120101	Laminatura e trucioli di materiali ferrosi	15000 (di cui 3000 per operazione R4 fino ad un max di 10 t/g)	R13-R12 (R4)
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		
150104	Imballaggi metallici		
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*		
160116	Serbatoi per gas liquido		
160117	Metalli ferrosi		
160118	Metalli non ferrosi		
160122	Componenti non specificati altrimenti		
170401	Rame, bronzo, ottone		
170402	Alluminio		
170403	Piombo		
170404	Zinco		
170405	Ferro e acciaio		
170406	Stagno		
170407	Metalli misti		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
191202	Metalli ferrosi		
191203	Metalli non ferrosi		
200140	Metallo		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	1200	R13-R12
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da 160209* a 160213*	1200	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215*		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 200121*, 200123* e 200135*		
TOTALE		17400	

6)-Precisare che

- 6.1 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, è fatto obbligo alla ditta di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n.1411/2007, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- 6.2 devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

- 6.3 il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 6.4 deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e smi;
- 6.5 in materia di gestione dei RAEE la ditta, dovrà attenersi a quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 151/05 e smi;
- 6.6 i rifiuti non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter- 189 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 6.7 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) punti da 1) a 5);
- 6.8 il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte dello scrivente Settore, in sede di rinnovo dell'autorizzazione e/o qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto alla presente autorizzazione;
- 6.9 la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, deve essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'autorità di controllo;
- 7)-Prendere atto** della nomina a direttore tecnico responsabile della gestione dei rifiuti del dott.Marcello Monaco;
- 8)-Notificare** il presente provvedimento alla ditta METAL INDUSTRY srl;
- 9)-Inviare** copia al Sindaco del Comune di Marcianise, ASL CE/1 UOPC di Marcianise, ATO2 Napoli, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta per quanto di competenza;
- 10)-Inoltrarlo**, infine, all'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.

dr.ssa Maria Flora Fragassi